

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 586-33200/2011 del 20/09/2011 di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Po in Comune di La Loggia ad uso energetico

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 586-33200 del 20/9/2011-
Codice univoco: TO-A-10314

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Iren Energia SpA - (omissis), con sede legale in Torino, Corso Svizzera 95, la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Po in Comune di La Loggia in misura di 10.000 litri/s massimi e 9.500 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 6,90 la potenza nominale media di kW 643;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel relativo disciplinare;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di La Loggia), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonî dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

6) il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare è fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di rivedere i valori e le modalità di rilascio del DMV alla traversa di La Loggia, in considerazione della prossima emanazione dei decreti attuativi degli artt. 77 e 95 del D.Lgs. 152/2006 e la conseguente possibile revisione degli obiettivi di qualità ambientale e delle condizioni necessarie a garantire l'equilibrio del bilancio nei diversi corpi idrici; stante quanto sopra il concessionario è tenuto, in qualunque momento nel corso della durata della concessione, ad eseguire le opere che la Pubblica Amministrazione potrebbe eventualmente ritenere necessarie per ottemperare alle nuove disposizioni finalizzate al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e/o richieste di risarcimenti, e fatta salva l'eventuale riduzione del canone demaniale e del sovracanone rivierasco.

(omissis)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/9/2011:

"(omissis)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Sulla base di quanto emerso nel corso della istruttoria il concessionario è tenuto a:

- rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.Pn. 1324-44560 del 7/12/2010 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento;

- ove nel provvedimento di cui sopra non sia diversamente disposto, provvedere a:

1) concordare l'attuazione del cronoprogramma degli interventi, sia in alveo che fuori alveo, con l'Ente di Gestione del Parco del Po e con il competente Settore regionale Aree Protette, al fine di limitare al massimo le interferenze con avifauna, ittiofauna e le specie anfibe presenti;

2) in fase di cantiere, immettere le acque provenienti dai well points a valle della traversa esistente, in modo da non creare interferenze con la presa in sponda sinistra; fatta salva l'acquisizione della relativa autorizzazione allo scarico, dette acque dovranno venire monitorate periodicamente, al fine di verificare il rispetto dei parametri stabiliti dal D.Lgs. 152/2006; il concessionario dovrà inoltre adottare tutte le precauzioni e mettere in atto tutti gli interventi necessari ad assicurare la tutela delle acque superficiali, sotterranee e del suolo dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere;

- prendere tutte le precauzioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazioni della autorità concedente, per impedire l'infiltrazione delle acque e i franamenti delle sponde;

Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 10 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Sulla base della vigente disciplina regionale, in corrispondenza della esistente traversa di La Loggia, funzionale alla centrale di Moncalieri, il valore di rilascio del DMV risulta pari a 10,7 mc/s; a seguito della realizzazione dell'intervento oggetto del presente disciplinare, detta portata deve essere lasciata defluire in parte attraverso la scala di risalita (fino a 790 l/s) ed in parte attraverso il nuovo canale addizionale con funzione di richiamo a questa adiacente (fino a 10 mc/s), ed al cui termine è posto l'impianto per la produzione di energia idroelettrica.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi alla portata derivabile, nonché un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata attraverso la scala di risalita (asta idrometrica tarata), da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 11 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di rivedere i valori e le modalità di rilascio del DMV alla traversa di La Loggia, in considerazione della prossima emanazione dei decreti attuativi degli artt. 77 e 95 del D.Lgs. 152/2006 e la conseguente possibile revisione degli obiettivi di qualità ambientale e delle condizioni necessarie a garantire l'equilibrio del bilancio nei diversi corpi idrici; stante quanto sopra il concessionario si impegna, in qualunque momento nel corso della durata della concessione, ad eseguire le opere che la Pubblica Amministrazione potrebbe eventualmente ritenere necessarie per ottemperare alle nuove disposizioni finalizzate al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e/o richieste di risarcimenti, e fatta salva l'eventuale riduzione del canone demaniale.

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo al livello dell'acqua. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc...).

(omissis)"